



Legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11
“Legge di stabilità provinciale 2026”

RELAZIONE TECNICA

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA FISCALE SULLE PERSONE FISICHE, DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Dall'analisi delle ultime dichiarazioni disponibili, risulta che:

- la proroga al 2026 dell'esenzione per i soggetti con imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 30.000 euro comporta una perdita di gettito di circa 55 milioni di euro;*
- la proroga al 2026 della detrazione di 246 euro per ciascun figlio a carico comporta una perdita di gettito di circa 6 milioni di euro;*
- la proroga al 2026 dell'incremento di aliquota di 0,50 punti percentuali sulla base imponibile eccedente la soglia di 50.000 euro comporta, invece, un recupero di gettito pari a circa 7,5 milioni di euro.*

Complessivamente, quindi, la disposizione comporta una perdita di gettito di euro 53,5 milioni di euro (55 milioni + 6 milioni – 7,5 milioni), che per il meccanismo di versamento di acconti/saldi, impatterà sul bilancio d'esercizio 2027. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di regolamenti e deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione, nonché lo sviluppo del sistema informativo per la raccolta e la gestione delle domande.

Impatto finanziario

Comma 1. La norma mira a integrare il trattamento economico previsto dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità), fino alla concorrenza dell'80% della retribuzione di riferimento con l'obiettivo di promuovere un'equa ripartizione dei carichi di cura tra i genitori e di sostenere la continuità occupazionale delle madri, riducendo il rischio di fuoriuscita dal mercato del lavoro.

Nello specifico il contributo è destinato ai padri (30-49 anni, sia del settore pubblico che privato) che fruiscano dei 3 mesi di congedo parentale retribuito lasciati alla libera scelta di uno dei genitori e indennizzato dalla normativa nazionale al 30%, purchè la madre sia nella condizione di lavoratrice nel medesimo periodo. Il contributo si sostanzia pertanto in un'integrazione pari al 50% della retribuzione di

riferimento in grado di garantirne la copertura dell'80%, fissando tuttavia in 2.500 euro il tetto massimo della retribuzione di riferimento.

Sulla base dei nuovi nati nel 2024, la stima di tale intervento, è la seguente:

- 211 neo padri occupati nel settore pubblico con una retribuzione media lorda (dati INPS) pari a 3.179 euro mensili lordi, ridotta sulla base della soglia massima prevista dall'articolo di legge a 2.500 euro, ai quali si applica la percentuale del 50% per garantire il differenziale previsto in norma. Si ottiene una spesa complessiva pari a circa 790 mila euro.

- 1896 neo padri occupati nel settore privato con una retribuzione media lorda (dati INPS) pari a 2.355 euro mensili lordi ai quali si applica la percentuale del 50% per garantire il differenziale previsto in norma. Si ottiene una spesa complessiva pari a circa 6,7 milioni di euro.

Alla spesa teorica complessiva pari a circa 7,5 milioni di euro viene poi applicata la percentuale dei casi in cui si verifichi la condizione che la madre risulti occupata nel periodo di fruizione di congedo del padre (65,8% nel 2024) e la spesa si attesta quindi su circa 4,9 milioni di euro.

Considerando che i dati INPS per il Trentino A.A aggiornati all'anno 2023 evidenziano che in media il 16% dei padri fruiscono delle giornate di congedo parentale a disposizione e ipotizzando che la norma introdotta con questa legge porti un sensibile aumento sulla fruizione di tali giornate fino al 30% degli aventi diritto, la spesa stimata per la misura in oggetto si attesta su un importo di circa 1,5 milioni di euro all'anno.

Tale spesa, trova copertura per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 01 (Spese correnti) Capitolo 408001 (Altri interventi di politica del lavoro). A regime, la spesa per la misura in esame è stimata in 1,5 milioni di euro all'anno.

Comma 2 e Comma 5 Obiettivo della norma è quello di garantire la gratuità dei servizi per la prima infanzia (nidi pubblici, tagesmutter e nidi privati accreditati) per le famiglie con una condizione economico-patrimoniale relativamente bassa (indicativamente con Icef inferiore a 0,4) e il dimezzamento dell'onere in capo alle famiglie con una condizione economico patrimoniale migliore (indicativamente con Icef compreso tra 0,4 e 0,7), fermo restando l'utilizzo dei bonus statali - 3.600 euro per le famiglie con Isee inferiore a 40 mila euro e 1500 per le famiglie con Isee superiore a 40 mila euro o senza Isee- e dei buoni di servizio - attualmente attribuiti alle famiglie con Icef fino a 0,7.

Assumendo a riferimento le fasce di tariffa applicate dai comuni per i nidi comunali e le fasce di contribuzione dei comuni per i servizi di tagesmutter, nonché il numero di bambini inserito in ciascuna fascia come risultante dai dati ISPAT, è stata stimata la spesa dell'intervento in esame a carico della Provincia. Con riferimento al servizio di asilo nido, per le famiglie inserite nelle più basse fasce di tariffa - indicativamente le prime 5, con una tariffa media per fascia inferiore a 170 euro mensili e un costo annuo stimabile in circa 2.300 euro, incluso il costo dei pasti - l'intervento statale, ipotizzabile in 3.600 euro, garantisce già la gratuità dei servizi. Lo stesso si verifica per i servizi di tagesmutter per le famiglie nelle più alte fasce di contribuzione comunale - indicativamente le prime due, con una contribuzione oraria media del comune superiore a 5,5 euro per ora e un costo annuo che rimane a carico delle famiglie stimabile in 2.900 euro -. Utilizzando criteri analoghi, per le altre famiglie, che beneficiano di un intervento statale di 1.500 euro, il 50% della spesa che rimane in capo alle famiglie è stimabile in 3,7 milioni di euro.

E' stato stimato inoltre l'impatto dell'intervento per l'accesso ai nidi privati accreditati e alle ore di tagesmutter non coperte da contribuzione comunale, considerando in questo caso sia l'impatto del bonus statale che quello dei buoni di servizio utilizzabili per l'accesso a entrambi i servizi. Le stime operate evidenziano come per le famiglie che beneficiano dei buoni di servizio, il bonus statale copre ampiamente la quota che rimane in capo alle famiglie medesime. Per le famiglie che non beneficiano dei buoni di servizio, la stima della spesa che rimane in capo alle famiglie dopo l'intervento statale è stimabile in circa, 1,5- 1,7 milioni di euro di cui quindi circa 0,8 milioni coperti con l'intervento in esame. La stima della spesa è stata operata sulla base dei dati risultanti dalla gestione dei buoni di servizio che sono erogati dalla Provincia.

Alla luce di quanto sopra la spesa complessiva derivante dall'intervento in esame è stimabile in circa 4,5 milioni. Dalla disattivazione dell'integrazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 8 bis, comma 3,

ultimo periodo della LP 1/2011, è stimabile invece un risparmio di spesa di circa 1,5 milioni. Il maggiore onere è pertanto quantificabile in 3 milioni di euro annui. Per il primo anno si stima un fabbisogno ridotto a 1,1 milioni di euro tenuto conto delle tempistiche necessarie ad attivare la misura (la misura dovrebbe partire con l'anno scolastico 2026-2027).

Tale spesa, quantificata in 1,1 milioni sull'anno 2026 e in 3 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402601 (Assegno Unico Famiglie). A regime, la spesa per la misura in esame è stimata in 3 milioni di euro all'anno.

Comma 3. L'obiettivo della norma è quello di garantire, su tutto il territorio trentino, attività con finalità educative e di socializzazione da organizzare in periodi compresi nella pausa estiva delle attività didattiche, da destinare ai bambini e ai ragazzi delle scuole del primo ciclo d'istruzione. Per tali attività è prevista la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie che, se ne hanno diritto, devono utilizzare i buoni di servizio.

Ipotizzando che non più del 50% dei bambini/ragazzi del primo ciclo di istruzione si avvalga del servizio estivo proposto, che l'utilizzo da parte di ciascuna famiglia sarà comunque limitato ad alcune settimane e tenuto conto che le famiglie che ne hanno diritto dovranno utilizzare i buoni di servizio (ad oggi famiglie con Icef fino a 0,7), con la norma si mettono a disposizione 7,8 milioni di euro annui per la programmazione delle attività fermo restando che l'individuazione dei soggetti beneficiari viene effettuata anche in relazione alla condizione economico patrimoniale della famiglia.

Tale spesa trova copertura per 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 255251 (Attività estive giovani in edifici scolastici). A regime, la spesa per tale intervento è stimata in 7,8 milioni di euro all'anno.

La norma prevede peraltro la possibilità di una attivazione in via sperimentale gli anni 2026 e 2027.

Altri commi. Nessuno.

Art. 3 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5, relativo all'assegno di natalità per il terzo figlio (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Si introduce una nuova disposizione transitoria connessa all'abrogazione della dote finanziaria approvata con lo scorso assestamento del bilancio provinciale, al fine di riconoscere i relativi contributi anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge di Assestamento (2 agosto 2025), il prestito non era stato stipulato ma solo approvato dall'istituto di credito. I casi che potrebbero rientrare nella fattispecie sono stati stimati in 12, di cui due con mutui di 30 mila euro ciascuno. Tenuto conto che la misura prevede la concessione di un contributo da un minimo di 15 mila euro a un massimo di 30 mila euro, e precisamente 15 mila euro se entro la durata del prestito nasce o è adottato un figlio e un ulteriore contributo a saldo del capitale residuo del prestito, se entro la medesima scadenza nasce o è adottato un secondo figlio, la spesa conseguente all'intervento normativo in esame è stimata in 180 mila euro per l'anno 2026 e in 15 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402030-008 (Dote finanziaria per indipendenza giovani).

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Dall'analisi delle ultime dichiarazioni IRAP disponibili (Modello IRAP 2024 per l'anno d'imposta 2023) risultano i seguenti impatti:

- *la proroga dell'agevolazione di cui al comma 1 (riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali dell'aliquota ordinaria e di quella delle imprese concessionarie) comporta un minor gettito stimabile in 58 milioni di euro annui;*
- *la riduzione di cui al comma 2 (aliquota ridotta al 2% per chi applica contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento, o contratti integrativi territoriali o aziendali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, contenenti almeno un elemento retributivo di natura monetaria regolarmente erogato) comporta un minor gettito stimabile (ipotizzando un'adesione del 75% dei soggetti passivi) in 22,5 milioni di euro annui per ciascun anno di durata del contratto, sino a un massimo di tre esercizi;*
- *la non applicazione dell'incremento di due punti percentuali di aliquota nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati comporta un minor gettito stimabile in circa 1,5 milioni di euro annui.*

L'impatto complessivo previsto dalla disposizione provinciale risulta pari a circa 82 milioni di euro annui (58+22,5+1,5), che per il meccanismo di versamento in acconti e saldi, graverà sugli esercizi 2027 e 2028. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. La modifica normativa non genera alcun impatto finanziario sul bilancio della Provincia o dei Comuni in quanto, a seguito della modifica della normativa statale in materia, introduce una fattispecie di esenzione già prevista con applicazione automatica da parte dei Comuni, senza alcuna innovazione sostanziale.

Comma 2 e 3. L'abrogazione di cui al comma 2 non ha alcun impatto finanziario in quanto si riferisce alla facoltà, che era in capo ai Comuni fino all'esercizio 2025, di esentare dall'IMIS i soggetti ora confluiti nel cd.Terzo Settore. Venendo meno a partire dal 2026 i presupposti normativi per l'applicazione di tale facoltà, si procede all'abrogazione della norma di riferimento.

Tuttavia, per salvaguardare la facoltà di cui sopra, con il comma 3 viene prevista per i Comuni, a partire dal periodo d'imposta 2026, la facoltà di esentare o di ridurre l'aliquota IMIS per gli Enti del Terzo Settore che svolgono solo una parte della loro attività in forma commerciale e non in forma esclusiva o prevalente. L'eventuale minor gettito è a carico del bilancio dei singoli Comuni che si avvarranno di tale facoltà in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014. Non è possibile una quantificazione del minor gettito che dipende dalle decisioni che ogni singolo Comune potrà adottare sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

Comma 4. Con il comma in esame viene confermata la facoltà ai Comuni di definire, per i periodi di imposta fino al 2028, l'esenzione IMIS per alcune particolari fattispecie (impianti di risalita e campeggi).

L'eventuale minor gettito è a carico del bilancio del Comune che si avvarrà di tale facoltà in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014. Non è possibile una quantificazione del minor gettito che dipende dalle decisioni che ogni singolo Comune potrà adottare sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

Commi 5 e 6. Con i commi in esame si confermano anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 le agevolazioni IMIS indicate di seguito, scadenti al 31 dicembre 2025, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale a favore dei comuni:

- *la deduzione imponibile per fabbricati rurali in euro 1.500 - onere stimato 90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;*

- *le aliquote agevolate per le categorie catastali A10 - C1 - C3 - D2 - onere stimato 13,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;*

- *le aliquote agevolate per le categorie catastali D1 - D7 - D8 - D10 e altri fabbricati rurali - onere stimato 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, 10,75 milioni di euro per il 2027 e 10,9 milioni di euro per il 2028.*

Le predette previsioni, quantificate complessivamente in 24,2 milioni di euro per il 2026, in 24,3 milioni di euro per il 2027 e in 24,5 milioni di euro per il 2028, sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai Comuni concordati nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 6 – Disposizioni relative al riconoscimento dei costi di personale di enti comunali strumentali per determinati servizi pubblici

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si limita a specificare che le assegnazioni ai comuni volte a riconoscere i rinnovi contrattuali del personale che si occupa di prima infanzia ricomprende anche gli oneri relativi ai rinnovi attuati nei confronti di dipendenti di aziende speciali.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PROVINCIALE E SCOLASTICO

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 e abrogazioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto ricerca nonché del comparto scuola, spesa

autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2026 e seguenti.

Comma 6.

Con la norma in esame viene disposto un adeguamento all'autorizzazione di spesa già prevista con le precedenti manovre per il finanziamento degli accordi integrativi provinciali con i pediatri di libera scelta, al fine di potenziare gli interventi di prevenzione nell'età evolutiva.

Si tratta di un'ulteriore somma pari a 500 mila euro a partire dall'anno 2026 messa a disposizione per la suddetta categoria con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

-al potenziamento delle visite effettuate dai pediatri nell'ambito del "Progetto salute infanzia" attraverso l'inserimento di ulteriori bilanci di salute oltre a quelli già attualmente previsti e attraverso l'introduzione della chiamata attiva degli assistiti per l'effettuazione dei bilanci di salute. Tenuto conto che nel vigente accordo un bilancio di salute viene remunerato con un importo che va da 12,91 euro a 14,00 euro in base alla classe di età del bambino ed ipotizzando un incremento di tutti i bilanci di salute per effetto della chiamata attiva, si stima una spesa indicativa di circa 300 mila euro all'anno;

- la messa a regime del progetto "Preso in carico precoce dei neonati" con una spesa complessiva pari a circa 200 mila euro all'anno, considerando che in base al dato ISPAT 2024 il numero dei nati è circa 4000 all'anno e che ogni visita è remunerata con 50,00 euro per ogni nuovo nato.

Tale spesa, quantificata in 500 mila euro per ciascuno degli anni a partire dal 2026, trova copertura nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) titolo 1 (spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali).

Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 7

a) L'onere per l'applicazione del comma 1 quinquies della L.P. n. 9/2024, stimato in 700 mila a regime e 1,4 milioni di euro sul 2026, è stato quantificato come di seguito specificato:

Per il personale delle qualifiche forestali la spesa deriva da:

- euro 201.500,00 a regime per l'adeguamento dell'indennità forestale per il personale delle qualifiche forestali e per i funzionari forestali alle misure previste a livello nazionale per il corrispondente personale. Stante che l'adeguamento deve intervenire dal 01 gennaio 2024 la spesa per le due annualità arretrate (2024 e 2025) ammonta a complessivi 403.000,00 euro. Il costo annuo di euro 201.500,00 derivante dall'incremento dell'indennità forestale risulta così calcolato:
 - ❖ per i funzionari forestali: n. 36 unità * euro 701,96 (differenza annua su 13 mensilità) * 1,385=35.000,00 euro annui (l'importo è riportato al lordo degli oneri previdenziali e fiscali pari al 38,5%);
 - ❖ per il personale delle qualifiche forestali: n. 202 unità * euro 595,13 (differenza annua su 13 mensilità) * 1,385=166.500,00 euro annui (l'importo è riportato al lordo degli oneri previdenziali e fiscali pari al 38,5%);
- euro 131.000,00 a regime per il finanziamento della revisione dell'ordinamento professionale del personale delle qualifiche forestali sulla base delle stime di spesa conseguenti alle ipotesi in discussione al tavolo tecnico appositamente istituito per dare attuazione all'impegno assunto nel Protocollo d'intesa di data 18 luglio 2023. In analogia con il restante personale delle categorie del comparto Autonomie locali si ritiene di far decorrere l'applicazione del nuovo ordinamento professionale dal 1 gennaio 2023. La spesa per le tre annualità di arretrati (2023, 2024 e 2025) si stima quindi in complessivi euro 393 mila.

Per il personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco la spesa deriva da:

- euro 146.256,00 a regime per la rideterminazione della misura dell'indennità di volo per i piloti di elicottero (incremento del 20% della misura in godimento di euro 2.750,00) per un costo complessivo annuo di euro 146.256,00 (incremento di euro 550,00 *12 mensilità *n. 16 unità +

oneri 38,5%). Stante che l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 2024 il costo complessivo per le annualità arretrate (2024 e 2025) è pari ad euro 292.512,00;

- euro 221.244,00 per l'alimentazione a regime del Fondo unico di amministrazione del Corpo permanente dei Vigili del fuoco. Viene altresì destinata la quota di euro 311.488, quale una tantum per gli anni 2024 e 2025

Tale spesa trova copertura per 2,1 milioni sull'anno 2026 e per 700 mila euro su ciascuno degli anni 2027 e 2028 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo Rinnovi e miglioramenti contrattuali). A regime tale spesa è stimata in 700 mila euro all'anno.

b) Il comma 1 sexies della L.P. n. 9/2024 prevede di incrementare di euro 20.000 e per il solo anno 2026 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area dei dirigenti scolastici del comparto Scuola, al fine di poter erogare, ai dirigenti aventi diritto, il differenziale economico derivante dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai contratti collettivi provinciali di lavoro di detto personale. L'ultimo periodo della nuova disposizione - "detto fondo è determinato in misura comunque non superiore al 50 per cento della retribuzione complessiva annua lorda" conferma un parametro retributivo già esistente (comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), in forza del quale, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica di dirigente scolastico non può superare il 50% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni complessive annue lorde. I dirigenti interessati a questa applicazione sono tre, per un controvalore economico stimabile in 20.000 euro.

Tale spesa trova copertura per 20 mila euro sull'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo Rinnovi e miglioramenti contrattuali).

Con l'introduzione del comma 1 septies nella L.P. n. 9/2024 sono integrate di 1.100.000 euro per l'anno 2026 le risorse della contrattazione collettiva provinciale relativa al triennio 2025-2027, per destinarle a interventi in grado di promuovere l'integrazione della contribuzione da parte del personale destinatario della medesima contrattazione ai fondi sanitari integrativi e ai fondi previdenziali istituiti in sede di contrattazione collettiva provinciale. Le risorse sono destinate ad impostare un iniziale ragionamento di prospettiva per stimolare l'integrazione da parte del personale dei versamenti ai predetti fondi, posta la progressiva erosione degli assegni di pensione dovuti all'introduzione del sistema contributivo e il prevedibile aumento della spesa sanitaria.

Tale spesa trova copertura per 1,1 milioni sull'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo Rinnovi e miglioramenti contrattuali).

Altri commi: Nessuno

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessun impatto finanziario in quanto si tratta di una norma a supporto della contrattazione collettiva in merito alle retribuzioni incentivanti.

Art. 9 – Inserimento dell’articolo 2 sexies nella legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo al consolidamento operativo dei progetti finanziati con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma consente di prorogare di un anno, a partire dal 1° luglio 2026, i contratti con i soggetti esperti che attualmente si occupano dei progetti finanziati con risorse del PNRR assunti nell’ambito del progetto “1000 esperti”. La spesa annua relativa ai predetti soggetti ammonta a complessivi 1,4 milioni di euro, calcolata tenendo conto che si tratta di 11 esperti di fascia A (85 mila euro/annui ognuno), 4 esperti di fascia B (70 mila euro/annui ognuno) e 4 esperti di fascia C (50 mila euro/annui ognuno). Poiché la proroga in esame decorre dal secondo semestre 2026, la spesa a carico del bilancio provinciale risulta pari a 700 mila euro per l’anno 2026 e 700 mila euro per l’anno 2027. Tale spesa trova copertura nell’ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 10 (Risorse umane) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 157542 (Assunzioni straordinarie PNRR, PNC e PNIEC)

Art. 10 - Integrazione dell’articolo 15 (Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza provinciale.

Art. 11 - Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione richiede l’attivazione di nuove procedure selettive per la stabilizzazione del personale.

Impatto finanziario

L’articolo non comporta alcun impatto finanziario in termini di maggiori oneri e/o minori entrate a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in relazione alle stime dei pensionamenti nel corso del triennio scolastico 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale, ma i posti dell’organico di diritto non varieranno.

Si prevede la stabilizzazione di circa 150 persone, per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro ed un controvalore complessivo, quindi, pari a circa 6 milioni di euro.

Art. 12 - Integrazione dell’articolo 95 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma, che riconosce al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché agli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e agli insegnanti della formazione professionale delle istituzioni formative provinciali, il congedo straordinario per motivi di studio per la frequenza dei percorsi di dottorato ai sensi della normativa statale vigente, non genera maggiori spese a carico della finanza provinciale. La spesa connessa all'istituto in esame, rappresentata dalla nomina di un supplente, proprio perché previsto dalla normativa statale, è già ricompresa nelle ordinarie dotazioni finanziarie dei capitoli stipendiali 259500 – 259502 – 259503. Peraltro, negli ultimi cinque anni si è verificato un solo caso di richiesta di congedo straordinario per dottorato presentata da un dipendente ricompreso nelle figure professionali sopra citate.

Art. 13 - Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non genera alcun impatto sulla finanza provinciale in quanto si limita a specificare ulteriormente che nel percorso di armonizzazione del trattamento economico-giuridico del personale insegnante della formazione professionale, rispetto a quello dei docenti della scuola a carattere statale, rientra l'uniformazione degli obblighi di aggiornamento professionale. La norma definisce inoltre che il percorso di armonizzazione di cui sopra è da realizzarsi entro il termine massimo dei rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027. Rimane invariato lo stanziamento delle risorse finanziario.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LA CASA

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione e la conseguente gestione delle domande di contributo.

Impatto finanziario

Le misure previste dall'articolo in esame sono volte a contribuire ad affrontare il tema della carenza di alloggi per residenti e lavoratori. Nello specifico:

Comma 2. La norma in esame istituisce una nuova misura che prevede l'erogazione di contributi a favore di persone fisiche che ristrutturano immobili di proprietà da locare successivamente a canone moderato. Per tale iniziativa sono autorizzati 5 milioni di euro sull'anno 2026 con l'obiettivo di agevolare e mettere sul mercato degli affitti circa 250/300 alloggi.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 652052 (Risanamento immobili a fini locativi).

Comma 3. La norma introduce la possibilità per la Provincia di concedere contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, a favore di soggetti senza scopo di lucro ivi comprese le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che intendono risanare e concedere in locazione immobili di loro proprietà o di cui ne

dispongono, a soggetti con bisogni abitativi. La somma messa a disposizione per tali interventi è pari a 2,62 milioni di euro per l'anno 2026 e di 120 mila euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2035. Con tali risorse si prevede di concedere contributi in conto capitale per 2,5 milioni di euro: per contributi che indicativamente vanno da 25 a 50 mila euro per intervento è possibile finanziare circa 70/80 interventi. Viene inoltre previsto un contributo a copertura degli interessi su mutui stipulati con banche convenzionate per i primi dieci anni di ammortamento; a tale fine sono autorizzati 120.000 euro per 10 anni dal 2026 al 2035. Per un importo di mutuo compreso fra euro 70 mila e 100 mila per intervento, il contributo medio annuo indicativamente ammonta a euro 1.500, permettendo di finanziare ulteriori 70/80 interventi.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 654050 (Edilizia agevolata - contributi c/capitale imprese) e Capitolo 655451-2026 (Edilizia agevolata – cooperative indivise - annui).

Comma 5. La norma introduce per la Provincia la possibilità di attivare un nuovo strumento destinato a concedere contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in favore di cooperative edilizie a proprietà individuale che promuovono forme di abitare collaborativo. Viene messo a disposizione un budget di 2,5 milioni di euro in conto capitale sul 2026 e di 120 mila euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 per interventi ad abbattimento di interessi su mutui. L'obiettivo è di agevolare circa 70/80 interventi con contributi in conto capitale indicativamente di importo fra 25 mila e 50 mila euro, e ulteriori 70/80 interventi con contributi a copertura, per i primi dieci anni, degli interessi su mutui stipulati con banche convenzionate: mutui compresi tra 70 e 100 mila euro con un contributo medio annuo di 1.500 euro.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 654051 (Risanamento alloggi da locare - imprese) e Capitolo 655450-2026 (Cooperative – costruz. e acquisti – contr. Annu).

Altri commi. Nessuno

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nell'ambito delle convenzioni in essere tra la Provincia e i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto o di accompagnamento a favore di portatori di minorazione, la norma prevede che il suddetto servizio venga esteso sia con riferimento ai territori dove è carente il servizio pubblico sbarriato, sia prevedendo nuove ed ulteriori modalità di accesso e condizioni di fornitura del servizio in grado di garantirne la massima copertura e continuità, anche in caso di cambio nella gestione del servizio stesso.

Attualmente il servizio garantisce il trasporto individualizzato e personalizzato per 1 milione di km, a circa 800 persone con disabilità di cui circa il 30% è rappresentato da persone anziane, che utilizzano circa il 20% dei chilometri. La distribuzione degli utenti sul territorio, non è uniforme inoltre la presenza di reti di volontariato o di relazioni di prossimità che caratterizzano le valli trentine, portano ad un maggiore utilizzo del servizio nei centri urbani rispetto alle periferie.

Con la norma in esame si intende sopperire ai crescenti bisogni delle persone anziane. In particolare considerando che il costo medio di un chilometro, è di circa 3,20 euro, si intende potenziare di circa il 10% i chilometri rispetto alla situazione attuale.

Tale spesa, quantificata in 400 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 02 (Interventi per la

disabilità) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 402500 (Trasporto personae con disabilità). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 400 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Legge provinciale sull'immigrazione 1990)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame, viene data facoltà alla Provincia di favorire l'inclusione e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati da figure adulte di riferimento, attraverso la definizione di percorsi formativi studiati per i migranti sia relativamente alla sfera dell'accoglienza (Missione 12) sia con riferimento al sostegno e all'inserimento nel tessuto lavorativo (Missione 15).

Si ipotizza di organizzare ed attuare dei percorsi specifici in grado di coinvolgere circa 150 unità all'anno, per una spesa di circa 2 mila euro a persona, suddivisi equamente tra i due aspetti di competenza. La spesa complessiva è pertanto stimata in circa 300 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Tale spesa trova copertura per 150 mila euro nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 402450-002 (Contributi centri di accoglienza) e per 150 mila euro nell'ambito della Missione 15 (Politiche del lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 408001 (Altri interventi di politica del lavoro). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 300 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 17 – Disposizioni in materia di aiuti umanitari per la striscia di Gaza

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame vengono autorizzati 500.000 euro per l'anno 2026 da finalizzare ad interventi volti a fronteggiare l'emergenza umanitaria in atto nella striscia di Gaza.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 19 (Relazioni internazionali) Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 406950 (Solidarietà internazionale – spese correnti).

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, SPORT E CULTURA

Art. 18 - Promozione di progetti di investimento per incrementare l'accesso alla connessione a banda ultra-larga in Trentino

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione degli atti amministrativi necessari per la relativa attuazione (piano di completamento con individuazione dei civici, adempimenti e atti connessi alla attivazione e gestione della procedura selettiva).

Impatto finanziario

La Provincia destina per l'anno 2026 un plafond di risorse pari a 10.963.400 euro per progetti di investimento per la creazione di nuove infrastrutture di telecomunicazione che dovranno essere in grado di fornire servizi con una capacità minima di 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree e negli edifici non ancora raggiunti da reti ultraveloci. Per la realizzazione di tali interventi sarà indetta una procedura di selezione per la concessione di contributi pubblici, nel rispetto dei principi in materia di contratti pubblici e della disciplina in materia di aiuti di Stato. Il bando individuerà l'elenco dei civici oggetto dell'investimento, tenendo conto anche della mappatura delle reti fisse di Infratel Italia del primo semestre 2025. Tale spesa trova copertura per l'anno 2026 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 747522 (Progetti per incrementare l'accesso alla banda ultra larga).

Art. 19 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione e la conseguente gestione delle domande di contributo.

Impatto finanziario

La norma integra la LP 6/2023 per prevedere un nuovo intervento, di tipo sperimentale, per sostenere le imprese che ristrutturano alloggi da mettere a disposizione dei lavoratori. L'aiuto sarà concesso in de minimis su una spesa massima ammessa per lavori pari a 50 mila euro e un contributo del 20%. Ipotizzando di finanziare 100 alloggi le risorse destinate all'intervento ammontano a 1 milione di euro per l'anno 2026. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese conto capitale) Capitolo 612800 (Assegnazione APIAE per Fondo Unico Imprese).

Art. 20 – Interventi a sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel settore manifatturiero

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

In via sperimentale per l'anno 2026 la Giunta provinciale mette a disposizione un budget di risorse per un ammontare complessivo pari a 3 milioni di euro da destinare al potenziamento dei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore manifatturiero con particolare attenzione alla ricerca applicata ed al trasferimento tecnologico. Si ipotizza di finanziare circa 15 progetti di ricerca con un finanziamento medio di € 200.000,00 per singola iniziativa.

Tale spesa, quantificata in 3 milioni di euro, trova copertura per l'anno 2026 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 03 (Ricerca e innovazione) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 317000-004 (Ricerca – Assegnazioni APIAE)

Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 47 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione e la conseguente gestione delle domande di contributo.

Impatto finanziario

La disposizione in esame sostituisce l'articolo 47 bis della legge sui lavori pubblici 1993, al fine di semplificare l'attuazione dello stesso. In particolare si interviene per prevedere il riconoscimento, nell'ambito della legge provinciale n. 6 del 2023, di un contributo in luogo dell'indennizzo previsto dalla normativa originaria. Per quanto riguarda il riconoscimento del contributo per le fattispecie verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2023, tenuto conto delle variabili che incidono sulla effettiva spettanza dello stesso, ossia periodo prolungato di sospensione dell'attività a causa della chiusura di strade e/o piazze che non consentono l'accesso all'attività nemmeno con viabilità alternativa, si ritiene, sulla base dei dati disponibili, di stimare in un numero di circa 4 le strutture che potrebbe essere destinatarie di un contributo medio di circa 50 mila cadauno per un costo complessivo di 200 mila euro. Dal 2026 si ipotizzano inoltre un paio di casi all'anno per un medesimo contributo medio con una spesa quindi di complessivi 100 mila euro annui. La spesa derivante dalla norma in esame viene pertanto quantificata in 300 mila euro sul 2026 inclusa la spesa per gli anni pregressi e in 100 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Tale spesa trova pertanto copertura per 300 mila euro sull'anno 2026 e per 100 mila euro su ciascuno degli anni 2027 e 2028 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 612757 (Misure straordinarie imprese).

Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 100 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 22 - Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con riferimento all'impatto finanziario derivante dall'applicazione della norma in esame si evidenzia quanto segue. Per quanto riguarda la Provincia - art. 35 comma 6 bis - si prospetta una situazione legata alla rinegoziazione per caro materiali analoga a quella degli anni precedenti. Infatti, anche se il prezzo di qualche materiale ha avuto una leggera contrazione rispetto alle punte dell'anno 2022, la situazione media generale dei prezzi dei materiali da costruzione resta comunque in linea con quella degli ultimi anni. Considerato che sono in corso rilevanti interventi che si protrarranno nell'anno 2026 e, sulla base dell'utilizzo del fondo degli anni precedenti, si ritiene attendibile una stima di circa 5 milioni di euro quale quantificazione del fondo da finalizzare ai maggiori oneri conseguenti al caro materiali riferiti ad opere della Provincia per l'anno 2026. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 01 (Spese correnti Capitolo 953116 (Fondo spese caro materiali).

Per quanto riguarda gli enti locali – art. 35 comma 6 ter, si ritiene che non sia necessario rifinanziare lo specifico fondo, in quanto si stima che le risorse tutt'ora disponibili, siano sufficienti per dare copertura alle eventuali domande di finanziamento, nella considerazione dell'esiguo numero di richieste pervenute nel corso dell'ultimo anno.

Art. 23 - Modificazione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di

Trento e di modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 3 e 4. La modifica della norma consente ai soggetti decaduti dall'iscrizione all'albo professionale, per il mancato conseguimento del grado di guida alpina-maestro di alpinismo, la possibilità di chiedere di essere iscritti nuovamente all'albo, se in possesso dei requisiti necessari e previa frequenza di un corso di aggiornamento tra quelli attuati in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati, da parte del collegio provinciale delle guide alpine nell'ambito del corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

Ad oggi si tratta di circa 30 candidati all'anno e la relativa spesa, quantificata in circa 30 mila euro per l'anno 2026 è stata determinata applicando un costo individuale di circa 1.000 euro a candidato. Analoga spesa si ipotizza anche per gli anni successivi. Tale spesa trova copertura per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 01 (Spese correnti Capitolo 615434 (Sovvenzioni guide alpine e altre professioni del turismo). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 30 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Commi 1 e 2. Nessun impatto finanziario.

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 29 bis nella legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, relativo ai mondiali di ciclismo 2031

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario

La norma prevede l'istituzione, da parte della Provincia, del comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo del 2031. La spesa derivante dal presente articolo si riferisce unicamente agli oneri che la Provincia deve sostenere per la costituzione del comitato ed è stimata in 20 mila euro per l'anno 2026. Per quanto concerne l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione dei Mondiali di Ciclismo 2031, si attinge alle disponibilità finanziarie già autorizzate dall'art. 29 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, come integrate dall'art. 5, comma 4, della legge provinciale 14 maggio 2025, n. 2, per un importo complessivo pari a euro 60.400.000,00. Una prima previsione di utilizzo di tali risorse è ricompresa nel Contratto preliminare (Heads of Terms) sottoscritto tra PAT e UCI in data 24 agosto 2025, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1180 di data 08 agosto 2025, e sarà oggetto di ulteriore specificazione nell'Accordo esteso (Long Form Agreement) che sarà sottoscritto da PAT, UCI e Comitato Organizzatore entro dicembre 2026. La disciplina del comitato, ivi compresa l'individuazione dei suoi membri, sarà dettata con deliberazione della Giunta provinciale.

La spesa, quantificata in 20 mila euro per l'anno 2026, trova copertura nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 358216 (Spese per l'istituzione del comitato organizzatore dei mondiali di ciclismo 2031).

Art. 25 – Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma prevede che il contributo già in essere per l'acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque, venga elevato dal 70 al 90 per cento, nel caso in cui sia finalizzato a misure di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi a tutela della conservazione delle popolazioni di trota marmorata, specie autoctona tra le più pregiate presente in provincia di Trento

Il costo stimato fa riferimento alla spesa media ammessa per i suddetti contributi negli ultimi 5 anni (circa 246 mila euro/anno) e a questa è stata applicata l'integrazione del 20%. La spesa aggiuntiva è pertanto stimata in poco meno di 50 mila euro.

Tale spesa trova copertura per l'anno 2026 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 805650 (Contributi per pesca e ornitologia – c/capitale).

Art. 26 - Contributo straordinario per l'acquisto di libri e altri materiali culturali da parte delle biblioteche del sistema bibliotecario trentino e modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale recanti criteri e modalità per l'attuazione e la conseguente gestione delle domande di contributo.

Impatto finanziario

La norma istituisce un fondo per l'anno 2026 per l'acquisto di libri ed altri documenti, anche audiovisivi, multimediali e/o digitali, da parte delle biblioteche trentine quantificato in 280 mila euro di cui 200 mila da destinare alle biblioteche comunali e 80 mila alle altre biblioteche. I provvedimenti di attuazione della disposizione normativa devono contenere, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 7 del 1979 - legge provinciale di contabilità -, criteri di priorità d'intervento, graduazione delle misure agevolative o dimensionamento delle iniziative volti a garantire il rispetto dei volumi di risorse autorizzate.

I beneficiari saranno i Comuni trentini (per le circa novanta biblioteche comunali, comprese le due biblioteche comunali di interesse provinciale di Trento e di Rovereto) ed i soggetti gestori delle biblioteche trentine non comunali. Per i Comuni, il finanziamento sarà effettuato nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), nel rispetto dei criteri previsti da detto articolo.

Il fondo, quantificato complessivamente in 280 mila euro per l'anno 2026, trova copertura per 200 mila euro sull'anno 2026 nell'ambito dei fondi destinati alla Finanza Locale, definiti con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni) e per 80 mila euro sull'anno 2026 nell'ambito della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 2 (Spesa conto capitale) Capitolo 352000-002 (Investimenti attività culturali)

Art. 27 – Partecipazione finanziaria per l'organizzazione del festival dell'educazione

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma prevede la possibilità per la Provincia di concedere, per il solo anno 2026, un finanziamento per la realizzazione del festival dell'educazione "Educa" nell'importo massimo di euro 150.000,00. Tale importo risulta congruo rispetto alla serie storica della spesa complessivamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento, negli anni precedenti, per la realizzazione di questo specifico evento.

La spesa, quantificata in 150 mila euro per l'anno 2026, trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 252735 (Eventi su innovazione scolastica).

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 28 - Disposizioni finanziarie

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 29 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo si dà attuazione all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguardano l'acquisizione di beni e servizi, per la quale risultano già stanziati le risorse sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, come indicato nell'elenco stesso.

Art. 30 - Entrata in vigore

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Trento, 29 dicembre 2025.

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-